

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI,
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE***

N° 359 del 07/03/2023

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.” DI PARTI DI RICAMBIO NON COMPRESSE NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU ANALIZZATORE AUTOMATICO DI MERCURIO "QUICK TRACE - MERCURY ANALYZER" MODELLO M-7500 IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 3 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016. CIG ZA83A41CC8.
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Rita Aloisio

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che presso la Sezione Chimica Ambientale del Distretto provinciale di Pescara è in dotazione un sistema per analisi del mercurio in acque, terreni, sedimenti e fanghi / Analizzatore automatico di mercurio "QUICK TRACE - MERCURY ANALYZER" modello M-7500 - costruttore CETAC, acquistato giusta Delibera n°184 del 31/07/2007, nell'ambito del "Progetto Fiumi Saline e Alento" ;
- che l'Arta, con Determina Dirigenziale n°791 del 01/06/2022, avente ad oggetto *"Fornitura da parte della società "PERKIN ELMER ITALIA S.P.A." del servizio biennale di assistenza tecnica Analizzatore automatico di mercurio "QUICK TRACE - MERCURY ANALYZER" modello M-7500 in dotazione ai laboratori del Distretto prov.le ARTA di Pescara. Indizione procedura sottosoglia ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016. Trattativa diretta sul MEPA nel Bando "SERVIZI / SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE". CIG Z6E369CF29"*, si è proceduto ad affidare alla società PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. il servizio di assistenza tecnica per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di stipula della trattativa diretta Mepa, avvenuta il 15/06/2022;
- che il tipo di contratto stipulato prevede che tutte le parti di ricambio, utilizzate nel corso degli interventi, non specificate nella tipologia del contratto, non sono incluse e vengono consuntivate e fatturate a seguito del rilascio del rapporto di lavoro;
- che la Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara ha provveduto a richiedere l'intervento della ditta affidataria per un intervento sullo strumento, come previsto nell'ambito del contratto stipulato;
- che il completo ripristino della funzionalità dello strumento ha necessitato della sostituzione delle sottoelencate parti di ricambio, risultata deteriorate, non compresa nel contratto di assistenza tecnica in quanto considerata materiale soggetto ad usura come conseguenza del normale utilizzo quotidiano dello strumento:
 - *"PTFE Membrane4, Pkg. 50"*
 - *"Argon Hg Filter Repl. For HG Scrubber"*
 - *"Argon One Way Outlet"*
 - *"Miscellaneous Consumables charge"*;

VISTO il Consuntivo di spesa N. WO-02043580 del 26/01/2023, acquisito al ns.Prot.n°8528/2023, allegato al presente provvedimento (**Allegato 1**), relativo ad un intervento effettuato sullo strumento in questione in data 19/12/2022, formulato a seguito dell'intervento per la quotazione delle parti di ricambio consumabili di cui si è resa necessaria la sostituzione, il cui costo complessivo ammonta ad € 924,00 oltre IVA come di legge (€ 1.127,28 IVA inclusa);

VISTA la necessità di procedere ad approvazione del suddetto consuntivo di spesa, nel quale vengono quotate le parti di ricambio sostituite sullo strumento nel corso della visita di manutenzione annuale prevista dal contratto stipulato;

ACCERTATO che l'intervento tecnico di sostituzione delle parti di ricambio sullo strumento in oggetto è stato effettivamente eseguito, come risulta dal Rapporto di Servizio WO-02043580



del 19/12/2022, acquisito al ns.Prot.n°8529/2023, allegato alla presente determina (**Allegato 2**);

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente “*Unità organizzativa responsabile del procedimento*”, “*Responsabile del procedimento*” e “*Compiti del responsabile del procedimento*”;

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (“RUP”) per l'affidamento di appalti e concessioni*”;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. ed in particolare, l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto “Semplificazione”) “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto “Semplificazione bis”) “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021;
- le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*»;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici di Servizi e Forniture stipulati dall'ARTA Abruzzo, approvato con Delibera n. 6 del 19/01/2018;



- l'art.63 del D.Lgs.50/2016 “*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “*nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate*” (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore del servizio di manutenzione dello strumento;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di manodopera ed eventuali parti di ricambio differenti rispetto a quella fornita dalla PERKIN ELMER ITALIA SPA, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

VISTO

- l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;
- il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;
- l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;
- il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

RITENUTO, per tutte le suddette motivazioni, di approvare il consuntivo formulato dalla società PERKIN ELMER ITALIA SPA;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, l'affidamento



della fornitura della sostituzione delle parti di ricambio consumabili non comprese in contratto sullo strumento di cui trattasi alla società PERKIN ELMER ITALIA SPA la quale, in qualità di fornitrice della strumentazione di produzione della stessa e della relativa manutenzione, è altresì la più adatta ad effettuarne la riparazione;

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"),, nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (**Allegato 3**);

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale risulta la seguente annotazione, come da documento allegato (**Allegato 4**):

"La Stazione Appaltante "Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon" (cf: 06854100630), con modello B) di segnalazione acquisito al prot. ANAC al n. 37880 del 3.5.2018, integrato in data 31.7.2018 (prot. n. 67093), ha comunicato che con delibera n. 256 del 16.6.2017, è stata disposta la segnalazione all'ANAC dell'inadempimento contrattuale della Ditta "Perkin Elmer Italia Spa" (cf/pi: 00742090152), con riferimento alla fornitura quinquennale, prorogabile di un ulteriore anno, in service full risk di un sistema diagnostico completo per lo screening neonatale comprendente l'uso della strumentazione, dei relativi reagenti dei consumabili, dei controlli e degli standard Lotto 1" CIG: 49580464FD - per aver fornito un sistema che non rispetta i parametri minimi del service full risk previsti dall'art. 3 del Capitolato Speciale della gara aggiudicata con D.D.G. n. 539 del 23.10.2013. - Avverso la delibera n. 256/2017, l'O.e. ha presentato ricorso al Tribunale ordinario di Napoli con RG n. 15854/2018, ritenendo la stessa manifestamente contraddittoria, in quanto contestualmente ha segnalato da un lato, l'inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, dall'altro ha contestualmente disposto "...di indire una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, con la ditta esclusivista Perkin Elmer per l'affidamento della fornitura di un sistema informatico bidirezionale esteso per la gestione dell'accettazione e del laboratorio del Centro Screening delle malattie metaboliche dell'AORN Santobono – Pausilipon, per un importo presunto complessivo di €. 350.000,008.";

"La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informativo ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 861 del 2.10.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 262 del 8.11.2019, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ma consente alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18";

CONSIDERATO che il suddetto casellario informatico istituito da ANAC ha la finalità di fornire notizie utili sugli operatori economici e mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un repertorio di informazioni utile ad orientare le scelte attinenti alla partecipazione alla gara degli operatori concorrenti e visto che la suddetta annotazione, come riportato nella stessa, non incide sull'esclusione dell'impresa dall'affidamento, si ritiene di affidare la fornitura prescindendo dall'annotazione stessa e riservandosi di stipulare il contratto per il servizio in



questione esclusivamente ad esito regolare dei restanti controlli prescritti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_34497367 con scadenza validità 01/06/2023 (**Allegato 5**);

DATO ATTO che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, (**Allegato 6**)

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 20/01/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2023-2025;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2023-2025 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture



relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, ad impegnare la spesa di Euro 1.127,28 IVA inclusa sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato “**ATTREZZATURE SANITARIE**” del bilancio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZA83A41CC8** (**Allegato 7**);

ACQUISITO il documento allegato (**Allegato 8**), con cui la ditta “PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.” comunica l’esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DATO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DETERMINA

- 1) **DI RIPORTARE** tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, il Consuntivo di spesa N. WO-02043580 del 26/01/2023, acquisito al ns.Prot.n°8528/2023, per una spesa pari ad Euro 924,00 oltre IVA;
- 3) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell’art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, alla società PERKIN ELMER ITALIA SPA la fornitura della parti consumabili non comprese nel contratto di assistenza tecnica sullo strumento in dotazione al Distretto di Pescara;
- 4) **DI INDIVIDUARE**, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, la D.ssa Rita Aloisio, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;
- 5) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 1.127,28, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “**ATTREZZATURE SANITARIE**” del bilancio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;
- 7) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZA83A41CC8**;
- 8) **DI STABILIRE** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa



prevista.

9) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 33/2013.

Data, 07/03/2023

Il Dirigente della Sezione
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

